

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 775 del 26 aprile 2004 recante: "Riordino delle attività di medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dl Servizio Sanitario regionale" , ha provveduto alla ridefinizione di una serie di problematiche concernenti l'argomento;
- che il provvedimento richiamato ha, tra l'altro, stabilito:
 - a. che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rientri nei LEA garantiti dal Servizio Sanitario della regione Emilia-Romagna per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età senza oneri a carico degli interessati;
 - b. che lo strumento con cui viene certificata detta idoneità sia il "Libretto sanitario dello sportivo" e che lo stesso sia valido anche per ogni tipo di attività sportiva non agonistica nell'arco di tempo di un anno dalla data dell'ultima visita medica in esso riportata;

Ritenuto opportuno meglio definire le modalità applicative della citata deliberazione n.775/04 relativamente alle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili, in particolare per quel che riguarda sia rapporti tra i Servizi aziendali di Medicina dello Sport e i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta convenzionati relativamente agli assistiti a loro carico, sia la definizione delle rispettive competenze;

Preso atto dei contenuti degli Accordi sottoscritti sull'argomento dall'Assessore regionale alla sanità con le Organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, che vengono integralmente recepiti dal presente provvedimento, quali sua parte integrante e sostanziale, rispettivamente all'allegato n.1 e n.2;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

3. Al fine di meglio definire le modalità applicative della propria deliberazione n. 775 del 26 Aprile 2004, relativamente alle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili, per quel che riguarda, in particolare, i rapporti tra i Servizi aziendali di Medicina dello Sport e i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta convenzionati relativamente agli assistiti a loro carico, nonché la regolamentazione delle rispettive competenze, sono recepiti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - d. l'Accordo sottoscritto tra l'Assessore regionale alla sanità e le organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale (Allegato n.1);
 - e. l'Accordo sottoscritto tra l'Assessore regionale alla sanità e le organizzazioni sindacali dei Pediatri di Libera Scelta (Allegato n.2).

- - -

Allegato n. 1

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA n. 775/2004: "RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT; INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Tra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore regionale alla Sanità Giovanni Bissoni e i sindacati dei Medici di medicina generale, si conviene quanto segue:

La Deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 26 aprile 2004 prevede che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rientri nei LEA garantiti dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, senza oneri a carico degli interessati; essa prevede inoltre che lo strumento con cui viene certificata detta idoneità sia il "Libretto sanitario dello sportivo", e che tale idoneità sia valida per ogni tipo di attività sportiva non agonistica nell'arco di tempo di un anno dalla data dell'ultima visita medica in esso riportata.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare i seguenti aspetti, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della Delibera sopra citata e del pieno raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti:

6. La tutela sanitaria della attività sportiva non agonistica è regolamentata dal D.M. 28.02.1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", nel quale si esplicitano chiaramente le tipologie di attività che richiedono la certificazione di stato di buona salute; esso recita, all'art. 1, che devono essere sottoposti a controllo sanitario:
 - § gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - § coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva

riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;

- § coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando è riferita esclusivamente alle attività sopra elencate, con la esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati. Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della Delibera 775/2004.

Inoltre l'utilizzo del libretto dello sportivo conservato a cura dell'utente, la validità annuale della idoneità e la validità della stessa indipendentemente dalla specifica disciplina sportiva praticata (del resto già esplicitamente previste dal D.M. 28.02.1983) evitano la dispendiosa ripetizione di certificati, anche nel corso dello stesso anno, per l'accesso ad attività sportive diverse, con conseguenti costi rilevanti per le famiglie e per il sistema.

Tali precisazioni servono a meglio chiarire l'espressione " attribuendo un reale valore preventivo a questa pratica e superando l'abitudine a rilasciare certificazioni in modo eccessivamente diffuso e indiscriminato, con elevato costo economico complessivo a fronte di una non proporzionale tutela sanitaria." (pag 10 della delibera).

7. La Deliberazione 775/2004 ha come oggetto di intervento il riordino delle attività di Medicina dello sport, e pertanto focalizza l'attenzione sui Servizi di Medicina dello sport cui viene chiesto di contribuire alla crescita dell'abitudine all'attività motoria e sportiva nella popolazione, attraverso una funzione di supporto e consulenza nei confronti dei MMG e PLS che, per la loro conoscenza dell'assistito e la disponibilità di dati, rappresentano figure professionali prioritarie ai fini dell'appropriatezza degli interventi. Per questo si è precisato che la attività di "valutazione funzionale semplice" dei praticanti attività sportiva non agonistica (che vale anche come certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 28.02.1983 prima citato) " rappresenta normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) o di altro medico certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono controindicare lo sforzo fisico, ma può essere svolta anche su accesso diretto del cittadino alle suddette strutture." (pag. 9 dell'Allegato 1).

In tale contesto va sottolineata l'importanza della funzione dei MMG e dei PLS, che costituiscono un riferimento insostituibile per la famiglia in relazione ai problemi legati alla promozione di corretti stili di vita; essi rappresentano, in termini di appropriatezza, la figura medica centrale e più adatta al rilascio di una certificazione di abilitazione all'attività sportiva non agonistica in quanto, grazie alla conoscenza longitudinale della storia clinica dei propri assistiti, costituiscono il presidio di primo livello più appropriato anche per una efficace azione di filtro dei soggetti a rischio, evitando il ricorso routinario ad accertamenti non indispensabili, con conseguenti inutili aggravii di costi, inappropriati per il sistema e per i cittadini.

8. Per quanto sopra detto le parti firmatarie del presente accordo, che dovrà essere formalizzato con apposito provvedimento della Giunta Regionale, ritengono necessario meglio definire le modalità applicative della Deliberazione 775/2004 relativamente alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica dei minori e, più complessivamente, circa le modalità di accesso dei cittadini agli ambulatori dei Servizi pubblici di Medicina dello sport.

Per quanto riguarda il primo punto si conviene quanto segue:

- § Si considera che, sulla base di stime desunte dagli studi statistici disponibili, risulta ipotizzabile che circa il 25 % della popolazione dei minori (di età maggiore di 6 anni e inferiore ai 18) assistiti dai MMG abbia necessità di una certificazione di idoneità alla sola pratica sportiva non agonistica; tale stima tiene conto del fatto che una parte consistente dei giovani dai 14 anni in su che pratica attività sportiva la svolge in forma agonistica, e che pertanto, ai sensi della Delibera più volte richiamata, è già in possesso di una certificazione "valida" anche per eventuali attività svolte in ambito non agonistico;
- § Viene riconosciuta ad ogni MMG una cifra di euro 15,00 per ogni certificato rilasciato attraverso la compilazione del "Libretto sanitario dello sportivo", indipendentemente dal fatto che la certificazione serva per attività effettuate nell'ambito scolastico o in altro ambito, ma comunque nel rispetto delle previsioni del D.M. 28.02.1983 richiamato al punto 1. L'erogazione della cifra sopra definita avverrà a seguito di presentazione da parte del MMG di elenco delle certificazioni rilasciate, nel rispetto di un limite massimo corrispondente al 25 % degli assistiti in carico riferiti al 31 dicembre 2003 di età compresa fra 6 e 17 anni, calcolato per ogni singolo medico. La cifra spettante viene erogata trimestralmente
- § La stessa cifra viene riconosciuta per ogni certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato a persone disabili, precisando che tale quota di certificati non rientra nel limite di cui al punto precedente.
- § Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2004. Entro tale data la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e i rappresentanti dei MMG si impegnano a valutare congiuntamente la validità delle stime sopra riportate in relazione all'attività svolta e i risultati conseguiti, al fine di eventuali modifiche dell'accordo, in attesa delle quali comunque si opera in regime di prorogatio.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate dai Servizi pubblici di Medicina dello sport, con riferimento all'attività di "valutazione funzionale semplice" di cui al punto 7 dell'allegato A della Delibera 775/2004, finalizzata alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si conviene che esso sia riservato alle attività di consulenza richieste dagli stessi Medici di Medicina Generale nei casi di dubbia valutazione, sia relativamente alle persone per le quali la prestazione è compresa nei LEA sia per i soggetti maggiorenni: in questo caso il MMG non richiederà alcun compenso e l'interessato sarà tenuto unicamente al pagamento della tariffa di euro 25,00 per le prestazioni del Servizio di Medicina dello sport, quando prevista dalla Delibera 775/2004. Le modalità operative del raccordo fra MMG e Servizi pubblici di Medicina dello sport saranno definiti a livello di ogni singola Az. USL, e dovranno comunque essere improntati alla facilitazione dei percorsi assistenziali per i cittadini.

Con l'occasione si sottolinea che gli accertamenti diagnostici eventualmente necessari per la definizione della idoneità alla pratica sportiva non agonistica per i soggetti di età superiore ai 18 anni (esclusi i disabili), così come avviene per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, sono totalmente a carico dei richiedenti in quanto dette attività, come noto, non rientrano nei LEA e non possono quindi prevedere alcun onere a carico del Servizio sanitario regionale.

4. Si conviene infine che, ai fini della applicazione della Delibera 775/2004 relativamente alla definizione di "disabile", debbano essere ritenuti disabili le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e con handicap intellettuale, titolari di invalidità riconosciuta, con le modalità e nelle misure seguenti:

- Invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dello stato di invalidità civile;
- invalidità del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
- invalidità di guerra, invalidità civile di guerra e invalidità per servizio con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 915/78 e successive modifiche e integrazioni, accertate dai competenti organi collegiali valutatori;
- cecità civile o sordomutismo, di cui rispettivamente alle LL. 381/70 e 382/70 e successive modifiche e integrazioni, accertati dalle competenti commissioni per il riconoscimento dello stato di cecità civile e sordomutismo;
- persone cui sia stato riconosciuto lo stato di portatore di handicap, ai sensi della legge 104/92.

- L'Assessore regionale alla Sanità firmato

- FIMMG firmato

- SNAMI -----

- Federazione Medici firmato

- Intesa Sindacale firmato

Allegato n. 2

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA n. 775/2004: "RIORDINO DELLE ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT; INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"

Tra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore regionale alla Sanità Giovanni Bissoni e i sindacati dei Pediatri di Libera Scelta, si conviene quanto segue:

La Deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 26 aprile 2004 prevede che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rientri nei LEA garantiti dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, senza oneri a carico degli interessati; essa prevede inoltre che lo strumento con cui viene certificata detta idoneità sia il "Libretto sanitario dello sportivo", e che tale idoneità sia valida per ogni tipo di attività sportiva non agonistica nell'arco di tempo di un anno dalla data dell'ultima visita medica in esso riportata.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare i seguenti aspetti, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della Delibera sopra citata e del pieno raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti:

4. La tutela sanitaria della attività sportiva non agonistica è regolamentata dal D.M. 28.02.1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", nel quale si esplicitano chiaramente le tipologie di attività che richiedono la certificazione di stato di buona salute; esso recita, all'art. 1, che devono essere sottoposti a controllo sanitario:

- § gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- § coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
- § coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale , tenuto conto di quanto previsto dall'allegato H del DPR 272/2000.

Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando è riferita esclusivamente alle attività sopra elencate, con la esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati. Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della Delibera 775/2004.

Inoltre l'utilizzo del libretto dello sportivo conservato a cura dell'utente, la validità annuale della idoneità e la validità della stessa indipendentemente dalla specifica disciplina sportiva praticata (del resto già esplicitamente previste dal D.M. 28.02.1983) evitano la dispendiosa ripetizione di certificati, anche nel corso dello stesso anno, per l'accesso ad attività sportive diverse, con conseguenti costi rilevanti per le famiglie e per il sistema.

Tali precisazioni servono a meglio chiarire l'espressione " attribuendo un reale valore preventivo a questa pratica e superando l'abitudine a rilasciare certificazioni in modo eccessivamente diffuso e indiscriminato, con elevato costo economico complessivo a fronte di una non proporzionale tutela sanitaria." (pag 10 della delibera).

4. La Deliberazione 775/2004 ha come oggetto di intervento il riordino delle attività di Medicina dello sport, e pertanto focalizza l'attenzione sui Servizi di Medicina dello sport cui viene chiesto di contribuire alla crescita dell'abitudine all'attività motoria e sportiva nella popolazione, attraverso una funzione di supporto e consulenza nei confronti dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che, per la loro conoscenza dell'assistito e la disponibilità di dati, rappresentano figure professionali prioritarie ai fini dell'appropriatezza degli interventi . Per questo si è precisato che la attività di "valutazione funzionale semplice" dei praticanti attività sportiva non agonistica (che vale anche come certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 28.02.1983 prima citato) " rappresenta normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) o di altro medico certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono controindicare lo sforzo fisico, ma può essere svolta anche su accesso diretto del cittadino alle suddette strutture." (pag. 9 dell'Allegato 1).

In tale contesto va sottolineata l'importanza della funzione dei MMG e dei PLS, che costituiscono un riferimento insostituibile per la famiglia in relazione ai problemi legati alla promozione di corretti stili di vita; essi rappresentano, in termini di appropriatezza, la figura medica centrale e più adatta al rilascio di una certificazione di abilitazione all'attività sportiva non agonistica in quanto, grazie alla conoscenza longitudinale della storia clinica dei propri assistiti, costituiscono il presidio di primo livello più appropriato anche per una efficace azione di filtro dei soggetti a rischio, evitando il ricorso routinario ad accertamenti non indispensabili, con conseguenti inutili aggravii di costi .inappropriati per il sistema e per i cittadini.

5. Per quanto sopra detto le parti firmatarie del presente accordo, che dovrà essere formalizzato con apposito provvedimento della Giunta Regionale, ritengono

necessario meglio definire le modalità applicative della Deliberazione 775/2004 relativamente alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica dei minori.

Pertanto si conviene quanto segue:

- § Si considera che, sulla base di stime desunte dagli studi statistici disponibili, risulta ipotizzabile che circa il 35 % della popolazione dei minori di età uguale o superiore ai 6 anni assistiti dai PLS abbia necessità di una certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; tale stima tiene conto anche del fatto che una parte dei giovani pratica attività sportiva in forma agonistica, e che pertanto, ai sensi della Delibera più volte richiamata, è già in possesso di una certificazione "valida" anche per eventuali attività svolte in ambito non agonistico;
- § Viene riconosciuta ad ogni PLS una cifra di euro 15,00 per ogni certificato rilasciato attraverso la compilazione del "Libretto sanitario dello sportivo", indipendentemente dal fatto che la certificazione serva per attività effettuate nell'ambito scolastico o in altro ambito, ma comunque nel rispetto delle previsioni del D.M. 28.02.1983 richiamato al punto 1. L'erogazione della cifra sopra definita avverrà a seguito di presentazione da parte del PLS di elenco delle certificazioni rilasciate, nel rispetto di un limite massimo corrispondente al 35 % degli assistiti in carico riferiti al 31 luglio 2004 di età fra uguale o superiore ai 6 anni, calcolato per ogni singolo medico. La cifra spettante viene erogata trimestralmente
- § Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate dai Servizi pubblici di Medicina dello sport, con riferimento all'attività di "valutazione funzionale semplice" di cui al punto 7 dell'allegato A della Delibera 775/2004, finalizzata alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si conviene che esso sia riservato alle attività di consulenza richieste dagli stessi PLS nei casi di dubbia valutazione. Le modalità operative del raccordo fra PLS e Servizi pubblici di Medicina dello sport saranno definiti a livello di ogni singola Az. USL, e dovranno comunque essere improntati alla facilitazione dei percorsi assistenziali per i cittadini.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2004. Entro tale data la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e i rappresentanti dei PLS si impegnano a valutare congiuntamente la validità delle stime sopra riportate in relazione all'attività svolta e i risultati conseguiti, al fine di eventuali modifiche dell'accordo, in attesa delle quali comunque si opera in regime di prorogatio.

- L'Assessore regionale alla Sanità firmato
- FIMP firmato
- CIPe -----